

Breve guida all'autocertificazione

[Cos'è](#)

[Si può utilizzare per ...](#)

[Non si può utilizzare se ...](#)

[Come si fa](#)

[Costi](#)

[Validità temporale](#)

[Cittadini non italiani](#)

[Copie autentiche](#)

[Documenti di identità](#)

[Dichiarazioni non veritiere](#)

### **Cos'è la dichiarazione sostitutiva**

E' una dichiarazione, che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse (ovvero nell'interesse dei soggetti sui quali esercita funzioni di tutore o curatore o di legale rappresentanza) su stati, fatti e qualità personali.

La dichiarazione sostitutiva si utilizza, di norma, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi: la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Nel rapporto con un soggetto privato, il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo: i privati, infatti, possono accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati dalla legge.

In ogni caso, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e la firma non deve essere autenticata, neppure quando è rivolta a soggetti privati.

Le dichiarazioni sostitutive dichiarazioni possono surrogare le **normali certificazioni** ovvero gli **atti notori**

Nel primo caso si parla di autocertificazione in senso stretto, nel secondo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La differenza è prevalentemente nel contenuto della dichiarazione resa: nel primo caso si può sostituire, ad esempio, il certificato che in passato si doveva chiedere agli sportelli dell'anagrafe, come residenza, stato di famiglia, etc.

Nel secondo è possibile attestare fatti che non è possibile dimostrare con un certificato: ad esempio la condizione di erede.

Vi sono pochi casi, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Tutte le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici sono tenuti per legge ad accettare le dichiarazioni sostitutive, con l'eccezione, come detto dei certificati medici, di quelli relativi a brevetti e marchi e quelli di origine e conformità a norme dell'unione europea.

La mancata accettazione, se non supportata da valide motivazioni, rappresenta violazione di obblighi d'ufficio.

Il privato non ha un obbligo di legge riguardo all'accettazione delle dichiarazioni sostitutive

## **Costi**

L'autocertificazione è di norma gratuita e quindi non ci sono costi da sostenere, fatti salvi i rari casi nei quali è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

L'obbligo dell'autenticazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando è diretta ad un privato, oppure quando è presentata ad organi di pubblica amministrazione e a gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo salvo sia comprovato che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.

Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo sono: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di collocamento.

## **Si può utilizzare per ...**

L'articolo 46 del DPR 445/2000 prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

- La data e luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti politici
- Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio
- Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- La posizione agli effetti degli obblighi militari
- L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.
- Titoli di studio acquisiti
- Qualifiche professionali
- Esami sostenuti universitari e di stato
- Titoli di specializzazione
- Titoli di abilitazione
- Titoli di formazione
- Titoli di aggiornamento
- Titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di casalinga
- Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86

- Assenza di condanne penali
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

L'articolo 47 DPR 445/2000 precisa quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori

- L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
- La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

### **Non si può utilizzare se ...**

Ai sensi dell'articolo 49 del DPR 445/200, **non è possibile** ricorrere all'autocertificazione per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

### **Come si fa**

Di norma ogni pubblica amministrazione deve mettere a disposizione del pubblico i moduli per le dichiarazioni sostitutive ovvero prevedere tale possibilità nella modulistica prevista per la richiesta dei vari servizi.

In ogni caso è possibile utilizzare un foglio di carta semplice, indicare le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) scrivere la dichiarazione e sottoscrivere (anche non alla presenza dell'impiegato).

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica, unendo copia non autenticata di un documento di identità

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, si rammenta che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

### **Validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori**

Le **autocertificazioni** sostituiscono **definitivamente** i certificati.

alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi è fatto divieto di richiederli.

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali **non soggetti a modificazioni** hanno **validità illimitata**.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamento non prevedono una validità superiore.

I certificati anagrafici, le certificazioni dello Stato Civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.

In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 DPR 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per i casi dagli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 hanno la **stessa validità temporale** degli atti che sostituiscono (articolo 48 D.P.R. 445/2000)

### **Cittadini non italiani**

Per i cittadini **della comunità europea** si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani (articolo 3 DPR 445/2000).

I cittadini **non appartenenti all'unione europea** residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero (articolo 3 DPR 445/2000).

### **Copie autentiche di un documento**

L'autenticazione consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento e possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 del DPR 445/2000

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può

essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.

La dichiarazione di conformità del pubblico ufficiale può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesta il fatto che la copia presentata è conforme all'originale.

### **Documenti di identità**

Il documento, quale mezzo di identificazione della persona, è ai sensi dell'art.288 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza), la **carta di identità**. Tale documento viene rilasciato al compimento dei **15 anni**. Tuttavia, ai sensi dell'art.35 D.P.R. 445/200, sono equipollenti alla carta di identità:

- il passaporto,
- la patente di guida,
- la patente nautica,
- il libretto di pensione,
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d'armi,
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

**Per i minori di anni 15**, si considera documento di identità, **il certificato di nascita con fotografia dichiarato valido dalla Polizia (Questura)**.

Tale documento consente l'espatrio ad un minore e solo a tale circostanza è limitata la sua efficacia (Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa – Parigi 13 dicembre 1957). Tuttavia, ai sensi degli art.292 e 293 del R.D.635/40, come ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n.3 del 14 marzo 1995, "l'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l'esibizione della tessera che è rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a prescindere dall'età dei figli"

### **Dichiarazioni non veritiere**

La falsa dichiarazione, e l'uso di atti falsi sono reati puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000

Inoltre il cittadino decade anche dai benefici derivati dalla falsa dichiarazione.